



Una circolare dello Sviluppo economico chiarisce gli effetti dell'art. 6 del decreto legge 23/2020

## Società sciolta? È una chance

### Non si possono sospendere le perdite del bilancio 2019

DI LUCIANO DE ANGELIS

**V**ia libera alle cancellazioni societarie per coloro che non vogliono avvalersi della sospensione delle perdite, la cui agevolazione non riguarda quelle conseguite nell'esercizio 2019. È quanto si precisa nella circolare del ministero dello Sviluppo economico, rivolta alle cciaa, prot. n. 26890 del 29/1/2021 avente ad oggetto: Causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale (art. 2484, n. 4, cod. civ.) - Sospensione operatività ex art. 6 del dl n. 23/2020.

**IL QUESITO.** Al Mise viene richiesto da una camera di commercio se la sospensione delle perdite originariamente prevista dall'art. 6 del dl n. 23/2020 debba ritenersi applicabile anche alle perdite maturate nell'esercizio 2019. Inoltre, se la sospensione della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4 (scioglimento per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale), e 2545-duodecies del codice civile (scioglimento per la perdita del capitale per le coop) prevista dall'anzidetto art. 6 consenta l'iscrizione dello scioglimento anche per le imprese che «ordinariamente» (non per «causa covid») debbano accertare lo scioglimento ex lege. Qualora infatti ciò non si renda possibile risulterebbe

vincolate (e penalizzante), dovendosi rivolgere al notaio per lo scioglimento volontario.

#### LA SOSTITUZIONE dell'art. 6 e la validità della norma solo per le perdite al 31/12/2020.

Il Mise evidenzia come la legge di bilancio, in particolare attraverso l'art. 1, comma 266, ha sostituito a partire dal 1° gennaio 2021 il testo dell'art. 6 del dl 23/2020 ed a questa si debba ora fare riferimento. Nella nuova versione, si legge nella nota del Mise il riferimento alle «perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020», anziché alle «fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data [del 31 dicembre 2020]» sembra chiarire che oggetto della norma sono solo le perdite emerse nell'esercizio 2020 (o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020). Sembra da escludersi, pertanto, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato (si veda ad esempio la massima del Notaio di Milano n. 191 del 16 giugno 2020, da considerarsi ormai superata), restando le stesse

assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.). Ci sia consentito di evidenziare che la posizione fatta propria dal Mise era stata da noi esposta su Italia Oggi del 28 Dicembre 2020, già agli albori dell'entrata in vigore della nuo-





va norma.

**SCelta FLESSIBILE.** In merito alla sospensione della causa di scioglimento della società, il Mise evidenzia che tale sospensione sia da leggere come una opportunità e non un obbligo. Secondo il Mise «Lo spostamento del termine per il ripiano delle perdite in questione, infatti, alla data dell'assemblea che approva il bilancio dell'esercizio 2025 non sembra precludere la possibilità, per le società interessate, di procedere in via anticipata, rispetto a detta data, ad assumere le determinazioni previste dalla legge. Ove, pertanto, le società decidano (con delibera assembleare) di avvalersi della possibilità prevista dal comma 3 della norma in esame (può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio di

cui al comma 2), ad avviso della scrivente, non risulta comunque alle stesse impedita, anticipatamente rispetto a tale termine, l'adozione delle determinazioni previste dagli artt. 2447 e 2482ter c.c., oppure, in alternativa alle stesse, la rilevazione dell'intervenuta causa di scioglimento ex art. 2484, n. 4, cod. civ.». In merito all'accertamento della causa di scioglimento, in particolare, l'art. 2485 c.c. rimette, la questione alla competenza degli amministratori della società. Ai sensi del comma 3 del novellato art. 6, tale questione è ora rimessa all'assemblea che potrà rinviare lo scioglimento all'approvazione del bilancio 2025 o accertarlo, anticipatamente rispetto a tale termine. L'eventuale accertamento anticipato della causa di scioglimento rispetto al termine del 2026, potrà avvenire, secondo il Mise solo previo consenso (implicito od esplicito)

dell'assemblea stessa.





## Sospensione perdite in pillole

<b>Società interessate</b>	Società a responsabilità limitata, società per azioni ed in accomandita per azioni, cooperative
<b>Bilanci interessati</b>	Perdite conseguite nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, superiori ad 1/3 del capitale sociale
<b>Bilanci esclusi</b>	Restano esclusi gli esercizi a cavallo fra il 2019 e il 2020 (es. 1° luglio 2019/30 giugno 2020) nonché le perdite relative all'esercizio 2019

